

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
(emanato con d.r. n. 81 del 1 marzo 2023)

TITOLO I
ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E TIPOLOGIE DI CORSI DI DOTTORATO

ART. 1
OGGETTO E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale e in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dall'Unione europea¹ l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (di seguito indicati anche come "corsi") aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata (di seguito indicata come "Università"), nonché le modalità di accesso, la gestione della carriera dei dottorandi e le modalità di conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
2. La formazione dottorale fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività; i corsi attivati dall'Università sono diretti a conseguire gli obiettivi definiti in sede europea, in particolare nei Principi per una formazione dottorale innovativa, assicurando la qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale, in conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) e secondo le indicazioni dell'ANVUR.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato attivati presso l'Università sono assicurati, ciascuno per la parte di propria competenza, dai Dipartimenti e dalla Scuola di dottorato, la quale svolge compiti di coordinamento delle attività comuni².
4. L'Università promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne; nel presente regolamento l'uso del genere maschile, dettato unicamente da esigenze di semplicità e sinteticità, è da intendersi sempre riferito a entrambi i sessi.

ART. 2
ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

1. La proposta di istituzione di un corso di dottorato è deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato.
2. La proposta di istituzione, redatta in conformità a quanto richiesto in sede di accreditamento, specifica in particolare:
 - a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula, ove previsti;
 - b) la tipologia di organizzazione del corso, come università singola ovvero in forma associata con i soggetti previsti dalla normativa nazionale³;
 - c) la descrizione del progetto formativo e degli obiettivi del corso;
 - d) l'indicazione del Coordinatore e del Collegio dei docenti, individuati nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale⁴;
 - e) il numero massimo di posti per i quali si richiede l'accREDITAMENTO, nel limite di un posto senza borsa ogni tre posti con borsa di studio⁵, nel computo di queste ultime possono rientrare anche altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
 - f) il numero delle borse di studio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale⁶;
 - g) l'indicazione della disponibilità di finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi⁷;
 - h) l'indicazione delle strutture scientifiche e operative dell'Università, specifiche e qualificate, per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca, inclusi laboratori scientifici, un adeguato patrimonio

¹ articolo 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e d.m. 14 dicembre 2021 n. 226 ("Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"); Standard e linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (approvati dalla Conferenza ministeriale di Yerevan del 14-15 maggio 2015) e Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo *Steering Group on Human Resources and Mobility* (attivato nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca il 26 giugno 2011).

² articolo 40 comma 1 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012 e articolo 6 comma 7 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³ articolo 3 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴ articolo 4 comma 1 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵ articolo 9 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶ articolo 4 comma 1 lettera b) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷ articolo 4 comma 1 lettera c) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico⁸;

i) l'indicazione delle attività di ricerca avanzata e di alta formazione, delle attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, anche in comune con altri corsi, delle attività nel campo della didattica e della gestione della ricerca, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale⁹;

j) l'indicazione del periodo minimo obbligatorio di attività di ricerca svolta in Italia e all'estero;

k) altri eventuali elementi richiesti in sede di accreditamento.

3. La Scuola di dottorato valuta le proposte dei Dipartimenti di istituzione e attivazione dei corsi con sede amministrativa presso l'Università, nonché di adesione a corsi, di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, con sede amministrativa presso altre istituzioni, e le presenta annualmente agli organi collegiali di governo.

4. Le proposte di cui al comma precedente sono approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico¹⁰.

5. L'istituzione e l'attivazione dei corsi sono subordinate all'accREDITAMENTO degli stessi da parte del Ministero, su conforme parere dell'ANVUR¹¹.

Art. 3

DOTTORATO IN FORMA ASSOCIATA

1. L'Università, mediante stipula di convenzioni o costituzione di consorzi, che possono esserne sede amministrativa, può richiedere l'accREDITAMENTO di corsi di dottorato in forma associata con uno o più dei soggetti indicati dalla normativa nazionale¹².

2. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui al comma precedente devono indicare:

a) la denominazione del corso e degli eventuali curricula, ove previsti;

b) nel caso di dottorato in forma associata istituito con altre università italiane o università estere, ovvero con istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, la possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

c) la composizione del Collegio dei docenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale¹³;

d) il numero delle borse di dottorato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale¹⁴;

e) l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;

f) la disponibilità di strutture operative e scientifiche, adeguate allo svolgimento del corso;

g) la ripartizione degli oneri finanziari connessi al funzionamento del corso;

h) gli apporti scientifici e didattici di ciascuna delle parti;

i) le modalità della mobilità di docenti e dottorandi.

3. L'Università può inoltre aderire a un corso di dottorato in forma associata con sede amministrativa presso un'altra università.

Art. 4

DOTTORATO INDUSTRIALE

1. L'Università può chiedere, in sede di accREDITAMENTO iniziale o successivamente, il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese, italiane o estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo¹⁵.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente devono indicare¹⁶:

⁸ articolo 4 comma 1 lettera d) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁹ articolo 4 comma 1 lettera f) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

¹⁰ articolo 40 comma 2 dello Statuto di autonomia emanato con decreto del Rettore n. 210 del 29 marzo 2012.

¹¹ articolo 5 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

¹² articolo 3 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226: a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; c) istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, accreditate ai sensi della normativa nazionale, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo; e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

¹³ articolo 4 comma 1 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

¹⁴ articolo 4 comma 1 lettera b) n. 2) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226: nel caso di dottorati attivati in forma associata ciascun soggetto istitutore finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti istitutori siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

¹⁵ articolo 10 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

¹⁶ articolo 10 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti; le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti della stessa ammessi alla frequenza del corso a seguito del superamento della procedura di selezione, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; i meccanismi incentivanti al fine di promuovere la co-creazione, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. L'Università può inoltre aderire a un corso di dottorato industriale con sede amministrativa presso un'altra università.

ART. 5

DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE

1. L'Università può istituire e attivare, in collaborazione con altre università e con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, dottorati di interesse nazionale, quali definiti ai sensi della normativa vigente¹⁷.

2. I corsi di dottorato oggetto del presente articolo sono proposti attraverso la stipula, già in fase di accreditamento, di convenzioni o la costituzione di consorzi fra le istituzioni indicate al comma precedente. Le convenzioni devono individuare:

a) il numero e l'indicazione dei soggetti partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale¹⁸;

b) il coordinamento e la progettazione congiunta, nonché l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca;

c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario;

d) le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

e) la previsione, per ciascun ciclo di dottorato, dell'attivazione di almeno trenta borse di studio, ciascuna dell'importo determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa¹⁹.

3. I soggetti convenzionati o consorziati per l'accREDITAMENTO di corsi di dottorato di interesse nazionale assegnano le borse di studio previa valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati²⁰.

4. L'Università può inoltre aderire a un corso di dottorato di interesse nazionale con sede amministrativa presso un'altra università.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

1. Sono organi di ciascun corso di dottorato:

a) il Collegio dei docenti;

b) il Coordinatore.

2. I corsi di dottorato si avvalgono inoltre dell'attività di supervisor e co-supervisor.

¹⁷ articolo 11 comma 2 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226: il corso di dottorato di interesse nazionale contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali.

¹⁸ articolo 11 comma 2 lettera c) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226: i dottorati di interesse nazionale prevedono il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una università e almeno quattro soggetti partner, individuati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d.m. n. 226/2021 tra altre università italiane o università estere; enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee; istituzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, accreditate ai sensi della normativa nazionale; imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo; pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

¹⁹ articolo 11 comma 2 lettera d) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²⁰ articolo 11 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

ART. 7 COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale²¹, è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di dodici componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata di cui al precedente articolo 3 attivati con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi.
3. In ogni caso i ricercatori appartenenti al Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. I componenti del Collegio appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti ai ruoli di università o enti di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale, in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
5. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi del precedente articolo 3, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 4 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 5²².
6. La partecipazione di professori e ricercatori dell'Università a collegi di corsi di dottorato attivati da altre università è subordinata al nulla osta del Consiglio del Dipartimento di afferenza. La partecipazione di professori e ricercatori afferenti ad altre università ai collegi dei corsi istituiti dall'Università è ammessa, previo nulla osta dell'università di appartenenza²³ e previa verifica del possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti previsti dal precedente comma 3.
7. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso; sovrintende al complesso delle attività formative, esercitando poteri di indirizzo e di guida dei dottorandi nello svolgimento dell'attività di ricerca e verificando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. In particolare, il Collegio:
 - a) programma le attività didattiche, formative e scientifiche;
 - b) definisce gli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire ai fini del conseguimento del titolo;
 - c) assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, ai sensi del successivo articolo 9, delegando gli stessi ad autorizzare lo svolgimento da parte dell'interessato di programmi di mobilità in Italia o all'estero;
 - d) designa i componenti delle commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi e per l'esame finale, ai sensi dei successivi articoli 12 e 22;
 - e) definisce i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai dottorandi;
 - f) decide sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo del corso, anche ai fini del rinnovo annuale della borsa di studio, sulla base dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
 - g) autorizza l'estensione fino a un massimo complessivo di diciotto mesi dell'incremento della borsa di studio previsto per lo svolgimento da parte dei dottorandi di attività di ricerca all'estero, nei casi previsti dal successivo articolo 15 comma 8;
 - h) verifica il completamento, da parte di ciascun dottorando, del programma di ricerca e la redazione della tesi finale, ai fini della trasmissione della stessa al giudizio di almeno due valutatori, esterni all'Università, individuati dal Collegio medesimo, ai sensi del successivo articolo 21;
 - i) decide sulle richieste di proroga presentate dai dottorandi, nonché sulle richieste di sospensione del corso di cui al successivo articolo 20 comma 1 lettera d);
 - j) delibera la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al corso di dottorato e di convenzioni di co-tutela, ai sensi del successivo articolo 17;
 - k) autorizza la frequenza congiunta del corso di dottorato con un corso di specializzazione medica e accorda, su richiesta dell'interessato, una riduzione delle attività dottorali previste, ai sensi del successivo articolo 16;
 - l) autorizza i dottorandi a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo

²¹ articolo 4 comma 1 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²² articolo 6 comma 4 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²³ articolo 6 comma 5 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso, ai sensi del successivo articolo 19;
m) decide sull'esclusione del dottorando dal corso di dottorato, su motivata proposta dei supervisori, ai sensi del successivo articolo 9 comma 5 lettera h);
n) delibera sulla decadenza del dottorando dal corso di dottorato, ai sensi del successivo articolo 20 comma 8;
o) delibera o esprime pareri su ogni altro argomento che il Coordinatore ritenga di sottoporre alla sua attenzione.
8. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati.
9. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
10. Alle riunioni del Collegio dei docenti partecipa, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi e senza diritto di voto, il rappresentante dei dottorandi del corso di cui al successivo articolo 18 comma 5.

ART. 8 COORDINATORE

1. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale²⁴.
2. Il Coordinatore è individuato per la medesima durata stabilita per l'accreditamento del corso e può essere confermato nella carica.
3. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso, nonché dei percorsi formativi in esso previsti; in particolare, il Coordinatore:
a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, stabilendo gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e curando l'esecuzione delle determinazioni adottate;
b) dispone la sospensione cautelativa dell'erogazione della borsa di studio nei confronti dei dottorandi incorsi in gravi mancanze, a seguito di segnalazione ricevuta dai supervisori ai sensi del successivo articolo 9 comma 5 lettera g).

ART. 9 SUPERVISORI

1. A ciascun dottorando è assegnato un supervisore, individuato di norma nell'ambito del Collegio dei docenti del corso²⁵.
2. Il supervisore è affiancato da uno o più co-supervisori, scelti dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni allo stesso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo²⁶.
3. I supervisori e i co-supervisori svolgono funzioni di indirizzo e monitoraggio dei dottorandi nello svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi.
4. L'attività di tutorato scientifico e di supervisione della tesi è assicurata per l'intera durata del corso di dottorato. Nelle ipotesi di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità il Collegio dei docenti provvede prontamente a individuare un nuovo supervisore o co-supervisore da assegnare al dottorando o ai dottorandi interessati.
5. In particolare, i supervisori e i co-supervisori:
a) autorizzano lo svolgimento di programmi di mobilità in Italia e all'estero, quali delegati del Collegio dei docenti;
b) autorizzano lo svolgimento di attività di stage e tirocinio;
c) autorizzano le attività formative diverse da quelle previste nel piano di studi del corso;
d) esprimono parere sulle richieste dei dottorandi di autorizzazione allo svolgimento di attività retribuite ai sensi del successivo articolo 19;
e) propongono al Collegio dei docenti la scheda di valutazione annuale, corredata da una relazione, dei dottorandi cui sono preposti, con l'assegnazione dei crediti formativi utili al passaggio di anno;
f) propongono al Collegio dei docenti la proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche, ai sensi del successivo articolo 20 comma 6;

²⁴ articolo 6 comma 6 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²⁵ articolo 6 comma 6 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²⁶ articolo 6 comma 6 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

- g) segnalano tempestivamente al Coordinatore la mancata partecipazione o realizzazione delle attività previste, da parte dei dottorandi assegnati, proponendo l'eventuale sospensione cautelativa dell'erogazione della borsa di studio e degli altri benefici;
- h) propongono al Collegio dei docenti, con giudizio motivato, l'esclusione del dottorando dal corso.

TITOLO III

ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO E GESTIONE DELLA CARRIERA DEI DOTTORANDI

ART. 10

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di dottorato attivati dall'Università avviene a mezzo di selezione pubblica con valutazione comparativa dei candidati, indetta almeno una volta all'anno²⁷.
2. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica, o di un titolo di laurea a ciclo unico, o di un titolo di laurea conseguito secondo le modalità anteriori all'entrata in vigore del d.m. n. 509/1999 (c.d. vecchio ordinamento), oppure di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero²⁸.
3. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso²⁹.
4. L'idoneità del titolo estero è accertata ai fini della selezione dalla commissione esaminatrice per l'ammissione al corso, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi³⁰.

ART. 11

BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato, per almeno trenta giorni, nel sito istituzionale dell'Università, nel sito europeo Euraxess e nel sito del Ministero dell'università e della ricerca³¹.
2. Il bando indica:
 - a) la denominazione dei corsi e degli eventuali curricula, ove previsti;
 - b) la durata e la data di avvio dei corsi;
 - c) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca³²;
 - d) il numero delle borse di studio e delle altre eventuali forme di sostegno finanziario³³;
 - e) il numero di posti senza borsa di studio, nel limite di un posto ogni tre con borsa³⁴;
 - f) l'eventuale riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso³⁵;
 - g) l'eventuale riserva di posti a favore di studenti laureati in università estere, ovvero di borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, con la possibilità di prevedere modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formazione, in tal caso, di una graduatoria separata³⁶;
 - h) l'eventuale ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendano disponibili ulteriori risorse provenienti da soggetti pubblici o privati, mediante sottoscrizione di appositi atti convenzionali, entro la

²⁷ articolo 8 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²⁸ articolo 8 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

²⁹ articolo 8 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁰ articolo 8 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³¹ articolo 8 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³² articolo 8 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³³ articolo 8 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁴ articolo 9 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁵ articolo 8 comma 4 lettera b) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁶ articolo 8 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

data di inizio del corso³⁷;

i) le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione in materia adottata dall'Università.

3. Gli eventuali posti oggetto di riserva, ai sensi del precedente comma 2 lettere f) e g), ove non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione³⁸.

4. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei o internazionali, possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative per l'ammissione, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi accreditati³⁹.

ART. 12

COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L'AMMISSIONE AI CORSI

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato attivati presso l'Università sono nominate, su designazione del Collegio dei docenti, con provvedimento del Rettore. Delle commissioni fa parte, con funzioni di presidente, il Coordinatore del corso o un suo delegato.

2. Le commissioni sono composte, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da almeno tre professori o ricercatori universitari, competenti negli ambiti disciplinari del corso.

3. Nei corsi finanziati da soggetti esterni le commissioni possono essere integrate con esperti non appartenenti ai ruoli universitari, in rappresentanza del soggetto finanziatore.

4. In caso di parità nei voti dei commissari prevale il voto del presidente.

5. Le commissioni, al termine dei lavori, formulano le graduatorie di merito previste per ciascun corso di dottorato.

ART. 13

GRADUATORIE DI MERITO

1. Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

2. Le graduatorie relative a ciascun corso sono rese pubbliche nel sito istituzionale dell'Università.

3. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso; nel caso di parità di merito la preferenza è accordata al candidato con minore età anagrafica.

4. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini prescritti comporta la decadenza dall'ammissione al corso; in tale ipotesi l'Università procede allo scorrimento della graduatoria fino alla prima posizione utile.

5. Nel caso di collocamento in posizione utile in più graduatorie l'interessato è tenuto a comunicare la propria opzione per un solo corso di dottorato entro i termini di cui al comma precedente.

6. La rinuncia all'iscrizione o la decadenza dall'ammissione al corso non dà in alcun caso diritto alla restituzione del contributo versato per la partecipazione alla selezione.

ART. 14

IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE

1. L'immatricolazione ai corsi di dottorato è consentita, fino alla concorrenza del numero massimo dei posti messi a concorso, ai vincitori della selezione che completino entro il termine prescritto i necessari adempimenti amministrativi.

2. La carriera di dottorando decorre dalla data di avvio del corso e si conclude con la data in cui è sostenuto l'esame finale ed è conseguito il titolo di dottore di ricerca.

3. È fatto divieto di iscriversi al medesimo corso di dottorato in relazione al quale l'interessato sia già in possesso del titolo finale.

4. Gli iscritti ai corsi di dottorato con assegnazione di borsa di studio sono tenuti, per ciascun anno di iscrizione, al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA) e degli altri oneri previsti, secondo quanto disposto dalla regolamentazione in materia adottata dall'Università.

5. Gli iscritti ai corsi di dottorato senza assegnazione di borsa di studio, nonché gli iscritti in co-tutela di tesi ai

³⁷ articolo 8 comma 4 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁸ articolo 8 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

³⁹ articolo 8 comma 5 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

- sensi del successivo articolo 17 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (COA).
6. Il dottorando che non sia in regola con il pagamento della contribuzione dovuta non può iscriversi all'anno successivo di corso, né effettuare alcun atto di carriera; non può beneficiare dei contributi previsti in relazione alla sua tipologia di iscrizione né sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
7. La rinuncia intervenuta successivamente all'immatricolazione o all'iscrizione al corso non dà diritto in alcun caso alla restituzione del contributo onnicomprensivo annuale (COA) e degli altri oneri versati.
8. Per ogni altro aspetto inerente la contribuzione è fatto rinvio alla regolamentazione vigente dell'Università in materia di contribuzione studentesca.

ART. 15

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA

1. Le borse di studio sono assegnate, secondo l'ordine della graduatoria di merito, al perfezionamento dell'immatricolazione.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate subordinatamente alla deliberazione del Collegio dei docenti di ammissione all'anno successivo di corso.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando⁴⁰.
4. Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo⁴¹.
5. L'importo della borsa di studio non può essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro⁴² la borsa di studio è erogata in rate mensili.
6. Il reddito imponibile personale annuo lordo per poter usufruire della borsa di dottorato non può superare l'importo della borsa stessa⁴³; a tal fine il dottorando è tenuto ad autocertificare annualmente la propria situazione reddituale. In caso di superamento del limite di reddito previsto dal primo periodo del presente comma, la borsa di studio viene sospesa e le mensilità percepite devono essere restituite all'Università.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente⁴⁴, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista⁴⁵.
8. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del cinquanta per cento per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, autorizzato dal supervisore, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo, previa autorizzazione rilasciata dal Collegio dei docenti, può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o per i dottorati in forma associata attivati ai sensi del precedente articolo 3⁴⁶.
9. La mancata partecipazione alle attività di formazione e di ricerca per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, segnalata dai supervisori, determina la sospensione del pagamento della borsa di studio sino all'attestata ripresa della frequenza da parte dei supervisori o sino a diversa valutazione da parte del Collegio dei docenti.
10. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero a ciascun dottorando è assicurato, oltre alla borsa di studio, un budget annuale di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa⁴⁷.
11. I dottorandi non titolari di borsa di studio beneficiano di un contributo per la mobilità internazionale di ammontare pari all'importo giornaliero della maggiorazione della borsa a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività all'estero, per un periodo massimo di dodici mesi.
12. Nelle ipotesi di mancato rinnovo della borsa di studio, ovvero di rinuncia alla stessa, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dall'Università per il finanziamento di dottorati di ricerca⁴⁸.

⁴⁰ articolo 6 comma 1 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

⁴¹ articolo 6 comma 2 della legge 30 novembre 1989 n. 398.

⁴² articolo 9 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴³ articolo 12 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴⁴ articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

⁴⁵ articolo 12 comma 4 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴⁶ articolo 9 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴⁷ articolo 9 comma 4 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁴⁸ articolo 9 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità⁴⁹, né ai dottorandi in co-tutela di tesi *incoming*.

ART. 16

CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

1. È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica purché essa sia compatibile, anche in considerazione della distanza tra le sedi, con l'attività e l'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato; la compatibilità è attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione e dal Collegio dei docenti del corso di dottorato⁵⁰.
2. Nell'ipotesi di frequenza congiunta di cui al comma precedente la fruizione della borsa di studio prevista per il corso di dottorato è incompatibile con gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione medica⁵¹.
3. Su istanza del dottorando il Collegio dei docenti, a seguito di valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte dall'interessato nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale, può accordare una riduzione delle attività dottorali previste; ai fini dell'accoglimento dell'istanza è altresì richiesto il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione⁵².
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di riduzione di cui al comma precedente, la durata del corso di dottorato non può comunque essere inferiore a due anni⁵³.

ART. 17

CONVENZIONI DI CO-TUTELA

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle carriere dei dottorandi, l'Università può stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela con università straniere finalizzate al rilascio di un titolo di dottore di ricerca in forma di doppio titolo o di unico titolo riconosciuto da entrambi gli atenei (co-tutela *incoming* e co-tutela *outgoing*).
2. La co-tutela consiste nello svolgimento di un percorso formativo e nell'elaborazione della tesi finale di dottorato sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università e di un docente dell'università estera.
3. La co-tutela è attivata, previa approvazione da parte del Collegio dei docenti del corso interessato, durante il primo anno di iscrizione al dottorato, al fine di consentire al dottorando lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca presso entrambe le sedi convenzionate.
4. Il dottorando inserito nel programma di co-tutela è iscritto presso la propria università e contemporaneamente presso l'università partner.
5. Le convenzioni individuali di co-tutela stabiliscono:
 - a) la durata del percorso e gli anni accademici di iscrizione previsti;
 - b) la denominazione dei corsi di dottorato ai quali è iscritto il dottorando beneficiario della co-tutela nelle rispettive università;
 - c) il regime di pagamento delle contribuzioni per la frequenza del corso e per il rilascio del titolo, previsto presso entrambe le sedi universitarie;
 - d) il regime assicurativo;
 - e) il tema di ricerca da svolgere;
 - f) i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per ciascuna università;
 - g) il calendario del programma di ricerca da svolgere presso entrambe le istituzioni, come concordato dai supervisori di tesi, e il periodo minimo previsto di permanenza presso l'Università in caso di co-tutela *incoming*;
 - h) la lingua di redazione della tesi, le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame finale, inclusa la lingua utilizzata e la sede;
 - i) la composizione della commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza alle università contraenti;
 - j) l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati a seguito del positivo superamento dell'esame

⁴⁹ articolo 9 comma 6 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵⁰ articolo 7 comma 1 lettera a) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵¹ articolo 7 comma 1 lettera b) del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵² articolo 7 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵³ articolo 7 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

finale, con espressa menzione del programma di co-tutela svolto;
k) eventuali oneri per la commissione preposta alla discussione della tesi.

ART. 18

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno lo status di studente universitario e sono impegnati nella frequenza del corso in modo esclusivo e a tempo pieno⁵⁴; nel caso di corsi di dottorato in forma associata, industriali o in convenzione gli specifici impegni dei dottorandi sono disciplinati nelle rispettive convenzioni.
2. I dottorandi, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 19, possono svolgere attività retribuite compatibili con la frequenza del corso di dottorato al quale sono iscritti⁵⁵.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita ai sensi della normativa vigente⁵⁶, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa⁵⁷.
4. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato possono richiedere, per il periodo di durata normale del corso, l'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, nel caso di dipendenti in regime di diritto pubblico, il congedo straordinario per motivi di studio; l'aspettativa e il congedo straordinario sono concessi agli interessati compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza e solo nel caso gli stessi risultino iscritti a un corso di dottorato per la prima volta. Nel caso di ammissione ai corsi senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa o in congedo straordinario conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro; nel caso di ammissione con borsa di studio l'interessato, fatta salva l'ipotesi di rinuncia alla stessa, usufruisce della borsa di studio⁵⁸.
5. Gli iscritti ai corsi di dottorato eleggono i propri rappresentanti, uno per ciascun corso di dottorato, che partecipano alle riunioni del Collegio dei docenti per la trattazione di problemi didattici o organizzativi⁵⁹. I rappresentanti restano in carica finché regolarmente iscritti ai corsi. Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi sono indette dal Rettore e le modalità di svolgimento delle stesse sono specificate nel provvedimento di indizione. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i dottorandi regolarmente iscritti ai corsi attivi presso l'Università.
7. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. Essi sono tenuti a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno e comunque ogni qual volta sia richiesto, una relazione sull'attività svolta, anche ai fini del rinnovo della borsa di studio.
8. Ciascun dottorando, previa autorizzazione dei supervisori, è tenuto a svolgere, per almeno tre mesi anche non consecutivi, attività di ricerca e di formazione coerenti con il progetto di dottorato presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero⁶⁰.
9. L'iscrizione del dottorando agli anni successivi del corso e l'ammissione dello stesso all'esame finale per il conseguimento del titolo sono subordinate alla positiva valutazione, da parte del Collegio dei docenti, delle attività svolte e dei risultati della ricerca effettuata, nonché al perfezionamento dei previsti adempimenti di natura amministrativa.

ART. 19

ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL DOTTORATO

1. Il Collegio dei docenti, previo parere dei supervisori, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del corso, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca

⁵⁴ articolo 12 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵⁵ articolo 12 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵⁶ articolo 1 comma 1 lettera b) del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

⁵⁷ articolo 12 comma 3 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁵⁸ articolo 12 comma 5 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226 e articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

⁵⁹ articolo 12 comma 8 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁰ articolo 12 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

del corso frequentato⁶¹.

2. Il Collegio dei docenti, in sede di valutazione della domanda, verifica che le attività retribuite per le quali il dottorando richiede l'autorizzazione allo svolgimento non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta e non rechino alcun pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Università.

3. Nel caso di dottorandi titolari di borsa di studio le attività di cui al presente articolo possono essere svolte nel rispetto del limite di reddito di cui al precedente articolo 15 comma 6.

ART. 20 SOSPENSIONE, PROROGA, DECADENZA E RINUNCIA

1. I dottorandi possono domandare la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi⁶² al ricorrere di uno dei seguenti motivi:

- a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità alla normativa vigente a tutela della genitorialità⁶³;
- b) malattia certificata con prognosi superiore a trenta giorni;
- c) svolgimento del servizio civile universale, ai sensi della normativa vigente in materia⁶⁴;
- d) gravi e documentati motivi personali o familiari.

2. Le sospensioni riconducibili a uno dei motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono disposte con atto degli uffici della Scuola di dottorato; le sospensioni di cui alla lettera d) sono deliberate dal Collegio dei docenti.

3. Per la durata della sospensione di cui al comma 1 non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente⁶⁵; al termine del periodo di sospensione la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della medesima borsa di studio⁶⁶.

4. Al termine del periodo di sospensione il dottorando è tenuto a comunicare al Coordinatore del corso, ai supervisor e agli uffici interessati la ripresa della frequenza ai fini del completamento delle attività previste dal piano formativo. Ogni scadenza di carattere amministrativo è differita in relazione al periodo di sospensione effettuato, ma in nessun caso la durata della frequenza può discostarsi da quella prevista per il corso.

5. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso il Collegio dei docenti, su richiesta dell'interessato, può concedere una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari⁶⁷.

6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal Collegio dei docenti, su proposta dei supervisor, per motivate esigenze scientifiche, attinenti in particolare agli accordi di co-tutela di tesi *outgoing*; in tali ipotesi è assicurata al dottorando la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Università⁶⁸.

7. I periodi di sospensione e di proroga di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla normativa nazionale⁶⁹.

8. La decadenza del dottorando dal corso di dottorato è disposta dal Collegio dei docenti, assicurando il contraddittorio con l'interessato, nei seguenti casi:

- a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività svolta e dei risultati della ricerca effettuata;
- b) svolgimento di attività retribuite non autorizzate ai sensi del precedente articolo 19;
- c) inadempimenti di natura amministrativa non regolarizzati entro il termine stabilito e comunicato dagli uffici competenti.

9. Restano ferme le fattispecie di decadenza relative al mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini prescritti, prevista dal precedente articolo 13 comma 4, e alla mancata partecipazione alla discussione della tesi al di fuori delle cause di giustificazione previste dal successivo articolo 23 comma 3.

10. Oltre alle ipotesi di decadenza di cui ai precedenti commi e di esclusione dal corso di dottorato deliberata dal Collegio dei docenti ai sensi dei precedenti articoli 7 comma 7 lettera n) e 9 comma 5 lettera h), la chiusura

⁶¹ articolo 12 comma 1 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶² articolo 8 comma 8 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶³ decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151; d.m. Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007; articolo 12 comma 7 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁴ legge 6 giugno 2016 n. 106 e decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40.

⁶⁵ articolo 8 comma 8 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁶ articolo 12 comma 7 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁷ articolo 8 comma 6 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁸ articolo 8 comma 7 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁶⁹ articolo 8 comma 9 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

della carriera del dottorando può conseguire alla comunicazione della propria rinuncia a proseguire il corso, trasmessa al Coordinatore e agli uffici interessati.

ART. 21 AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Al termine dell'ultimo anno di corso il dottorando, in sede di valutazione delle attività svolte, presenta al Collegio dei docenti la propria tesi di ricerca ai fini dell'autorizzazione al deposito e dell'avvio del procedimento di valutazione della stessa per l'ammissione all'esame finale.
2. All'atto del deposito della tesi il dottorando può chiedere che la stessa sia sottoposta a un periodo di embargo, non superiore a dodici mesi, nell'ipotesi in cui siano stati già sottoscritti con terzi accordi di tutela o di sfruttamento economico inerenti al contenuto della tesi.
3. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese⁷⁰.
4. La tesi, unitamente a una relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, individuati dal Collegio dei docenti, non appartenenti all'Università e in possesso di un'elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali⁷¹.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione⁷².

ART. 22 COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L'ESAME FINALE

1. Le commissioni esaminatrici per l'esame finale dei corsi di dottorato attivati presso l'Università sono nominate, su designazione del Collegio dei docenti, con provvedimento del Rettore.
2. Le commissioni sono composte, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da almeno tre membri, scelti tra i professori e i ricercatori universitari appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, dei quali almeno due terzi non appartenenti all'Università e non più di un terzo appartenenti all'Università o ai soggetti partecipanti al dottorato in forma associata di cui al precedente articolo 3. In ogni caso le commissioni sono composte per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica⁷³.
3. Ove necessario le commissioni possono essere integrate da esperti delle specifiche tematiche oggetto dei corsi, scelti nell'ambito di strutture ed enti di ricerca pubblici o privati, anche esteri.
4. La presidenza delle commissioni è assunta dal professore con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di parità di anzianità nel ruolo la presidenza è assunta dal professore con maggiore età anagrafica.
5. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, il Collegio dei docenti può proporre la costituzione di più commissioni esaminatrici, formate ai sensi dei precedenti commi, che facciano riferimento agli specifici ambiti disciplinari dei singoli curricula.
6. Non possono fare parte delle commissioni di cui al presente articolo i valutatori esterni delle tesi discusse innanzi a tali commissioni.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali le commissioni preposte agli esami finali sono costituite in conformità alle modalità previste negli accordi stessi.

ART. 23 ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO

1. Al termine della discussione le commissioni esaminatrici per l'esame finale esprimono un giudizio scritto e motivato sulla tesi; nelle ipotesi in cui le commissioni riconoscano all'unanimità un particolare rilievo scientifico

⁷⁰ articolo 8 comma 10 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷¹ articolo 8 comma 11 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷² articolo 8 comma 11 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷³ articolo 8 comma 12 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

alla tesi, possono attribuire la lode⁷⁴.

2. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione, ai sensi del comma precedente, della tesi di dottorato, idonea a contribuire all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto⁷⁵. Nell'ipotesi di valutazione negativa della tesi il titolo non viene rilasciato.

3. L'assenza alla discussione della tesi di dottorato è giustificata, a fronte della presentazione di idonea documentazione, nelle ipotesi di malattia, grave impedimento o forza maggiore. In tali casi i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella prima sessione utile successiva.

4. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe dei dottorati istituita dal Ministero, nonché presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze⁷⁶.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa nazionale vigente in materia.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca" emanato con decreto del Rettore n. 441 del 5 dicembre 2014.

⁷⁴articolo 8 comma 12 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷⁵articolo 8 comma 10 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.

⁷⁶articolo 14 comma 2 del d.m. 14 dicembre 2021 n. 226.